



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 dicembre 2008 (19.12)  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0197 (COD)**

---

**14541/08  
ADD 1**

**ENER 342  
CODEC 1372**

**PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: Posizione comune adottata dal Consiglio il ... in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia  
- Progetto di motivazione del Consiglio

---

**PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

## PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### **I. INTRODUZIONE**

1. Il 19 settembre 2007 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, basata sull'articolo 95 del trattato e parte di un pacchetto comprendente altre quattro proposte riguardanti il mercato interno dell'energia.
2. Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno reso il loro parere sull'intero pacchetto rispettivamente il 10<sup>1</sup> e 22 aprile 2008<sup>2</sup>.
3. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere<sup>3</sup> in prima lettura il 18 giugno 2008, approvando 73 emendamenti. La Commissione non ha presentato alcuna proposta modificata.
4. Il ... il Consiglio ha adottato la sua posizione comune a norma dell'articolo 251 del trattato.

### **II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA**

5. La proposta fa parte del terzo pacchetto relativo al mercato interno dell'energia unitamente alla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, al regolamento relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, alla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e al regolamento relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. Contribuisce all'istituzione del quadro normativo necessario per rendere pienamente efficace l'apertura del mercato e creare un mercato unico del gas e dell'energia elettrica mediante l'istituzione di un'Agenzia intesa ad assistere le autorità di regolamentazione nell'esercizio a livello comunitario delle funzioni di regolamentazione svolte in ambito nazionale e, se necessario, a coordinarne l'azione.

---

<sup>1</sup> GU C 172 del 05.07.08, pag. 55.

<sup>2</sup> GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

<sup>3</sup> GU C ...

### **III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE**

#### **6. Osservazioni generali**

6.1. La Commissione ha accettato tutte le modifiche introdotte dal Consiglio alla sua proposta.

6.2. Per quanto riguarda i *73 emendamenti adottati dal Parlamento europeo*, il Consiglio si è associato alla Commissione

- accettando i 25 emendamenti seguenti:  
integralmente (alcuni con riformulazione del testo): 9, 12, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 58, 59 e 66  
parzialmente/in linea di massima/nella sostanza: 3, 4, 11 (prima parte), 13, 15, 16, 40, 44, 51, 57, 61, 64, 68 e 76; nonché
- respingendo i 25 emendamenti seguenti: 8, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 46, 50, 52, 55, 56, 60, 62, 63, 67, 69, 71 e 73, per motivi sostanziali, di forma o di coerenza.

6.3. Il Consiglio si è discostato dalla posizione della Commissione

- accettando quanto al merito l'emendamento 65 e
- respingendo i 23 emendamenti seguenti: 5, 6, 7, 10, 11 (seconda parte), 14, 19, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 70, 72, 74 e 75.

#### **7. Osservazioni specifiche**

7.1. Quanto agli *emendamenti del PE* riguardo ai quali il Consiglio si è discostato dalla *posizione della Commissione*:

- a) Il Consiglio ha accettato l'emendamento 65 (secondo cui il direttore agisce attenendosi rigorosamente alle istruzioni del comitato dei regolatori).
- b) il Consiglio ha respinto i 23 emendamenti sopraelencati (punto 6.3.) per i seguenti motivi:
  - i) emendamento 5: rappresenta una duplicazione di compiti già svolti dalla Commissione e non è in linea con le funzioni previste nella proposta della Commissione;
  - ii) emendamento 6: non comporta alcun valore aggiunto e non è corretto in quanto la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione continuerà al di fuori del quadro fornito dall'Agenzia;
  - iii) emendamento 7: rende poco chiaro il campo di attività dell'Agenzia ed è in contraddizione con il carattere non vincolante di alcuni dei suoi atti;

- iv) emendamento 10: fa confusione tra l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali, prevista dalle direttive sull'energia elettrica e sul gas, e quelle degli organi dell'Agenzia;
- v) emendamento 11 (seconda parte): non apporta alcun valore aggiunto e non è in linea con i compiti del direttore;
- vi) emendamento 14: non è in linea con le disposizioni operative del regolamento;
- vii) emendamento 19: confonde gli atti dell'Agenzia con i suoi compiti elencati negli articoli da 5 a 10;
- viii) emendamento 24: l'articolo 30 (partecipazione dei paesi terzi) è sufficiente ad assicurare l'adeguato coinvolgimento dei paesi terzi nei lavori dell'Agenzia;
- ix) emendamento 26: il Consiglio rileva che la Commissione potrebbe accettare questo emendamento solo per singole decisioni, in casi specifici, a condizioni ben definite; Il Consiglio non vede inoltre il presupposto per delegare le competenze della Commissione in queste materie e rileva altresì che l'emendamento limiterebbe le competenze dell'Agenzia ai soli codici tecnici mentre i pareri dell'Agenzia dovrebbero riguardare anche i codici commerciali;
- x) emendamenti 27 e di 28: ampiamente disciplinati dall'articolo 6, paragrafo 6, dall'articolo 7, paragrafo 3 e dall'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma;
- xi) emendamento 31: l'Agenzia non può assicurare la cooperazione fra le autorità di regolamentazione;
- xii) emendamenti 32 e 33: questi compiti rientrano di norma nelle sfera di competenza della Commissione;
- xiii) emendamento 39: crea un doppione con i compiti previsti dalla direttiva 2004/67 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale e dalla direttiva 2005/89/CE concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture;
- xiv) emendamento 42: l'articolo 7 della proposta riguarda le autorità nazionali di regolamentazione e non i gestori dei sistemi di trasmissione;
- xv) emendamenti 35, 41 e 43: gli emendamenti 35 e 41 sono ridondanti e, al pari dell'emendamento 43, duplicano compiti che la Commissione già svolge in applicazione delle direttive sull'energia elettrica e sul gas.
- xvi) emendamento 70: c): contrario al carattere volontario dei contributi nazionali e c bis): non realizzabile nella pratica;
- xvii) emendamento 72: dovrebbe essere il regolamento interno del comitato di regolamentazione a stabilire le modalità di formulazione del parere;
- xviii) emendamento 74: dovrebbe essere la Commissione a decidere se e in che misura procedere a una consultazione nell'elaborazione della sua valutazione;
- xix) emendamento 75: il termine previsto in questo emendamento è troppo breve per consentire un'adeguata valutazione.

7.2 Per quanto concerne la *proposta della Commissione*, il Consiglio ha introdotto un certo numero di ulteriori modifiche (sostanziali e/o formali) allo scopo di prevedere un'Agenzia di regolamentazione indipendente dagli Stati membri e dalla Commissione, con compiti ben definiti, rispecchiando rigorosamente i compiti conferiti all'Agenzia dalle direttive e dai regolamenti sull'energia elettrica e sul gas. L'Agenzia si concentra su questioni che interessano più di uno Stato membro nella misura in cui riguardano decisioni vincolanti; il suo coinvolgimento in aspetti tecnici (redazione di codici di rete) è stato rafforzato ma è ancora di natura consultiva; consente in generale ai livelli nazionali di svolgere il loro ruolo (ad esempio impostazione in due fasi per definire le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse (art. 8). Per tutti questi compiti i soggetti partecipanti al mercato e le autorità a livello nazionale sono debitamente consultati (art. 8, par. 1 e art. 10) e i risultati della cooperazione regionale tra GST e tra regolatori debitamente considerati (art. 6, par. 6 e art. 7, par. 3).

La posizione comune prevede (art. 13) un comitato di regolamentazione forte, composto da rappresentanti ad alto livello dei regolatori nazionali, e da un direttore dell'Agenzia che agisca di concerto con il comitato di regolamentazione. Prevede inoltre un consiglio di amministrazione snello ed efficiente (art. 11) composto da sei membri (come proposto dal PE, em. 44), cinque dei quali nominati dal Consiglio e uno dalla Commissione, con una rotazione parziale capace di assicurare l'adeguata partecipazione nel corso degli anni degli Stati membri. Nell'ottica di migliorare la responsabilità democratica le disposizioni sulla trasparenza, ad esempio riguardo agli interessi dei membri del consiglio e del comitato, sono state rafforzate in misura significativa (per es. art. 11, par. 7).

Al fine di adattare l'Agenzia alla luce dell'esperienza acquisita, la posizione comune introduce un meccanismo di revisione (art. 33, par. 2) con un impulso deciso del comitato di regolamentazione.